



C i t t à d i M o l f e t t a  
Provincia di Bari

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**



***Determinazione Dirigenziale***

N° 56 in data 10 giugno 2011

**OGGETTO:**

Azzollini Ilarione c/ Comune di Molfetta – Ricorso in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza n. 205/2011 resa dal TAR Puglia-Bari nel ricorso n. 1660/2001 – Resistenza e nomina avvocato difensore.

\*\*\*\*\*

*Emessa ai sensi*

- degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della Delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del Bilancio di Previsione \_\_\_\_\_
- della delibera di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del PEG \_\_\_\_\_

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **16 giugno 2011** al **01 luglio 2011**.

## Il Responsabile Del Procedimento

Premesso che:

- con delibera n. 13 del 17.01.2002, fu affidato il patrocinio all'Avv. Piero Boccardi per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio introdotto dinanzi al TAR Puglia – Bari (R.G. n. 1660/2001) dal Sig. Azzollini Ilarione c/ la Regione Puglia ed il Comune di Molfetta;
- il ricorso de quo era inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti provvedimenti:
  - 1)-della delibera di Giunta Regionale n. 527 del 10.05.2001 con la quale era stata approvata in via definitiva, ai sensi della L.R. 56/80, la variante del P.R.G. di Molfetta, nella parte in cui destina ad uffici giudiziari le aree cedute dal ricorrente per destinarle a standards (aree facenti parte della Unità Minima di Intervento (UMI) n. 7 e n. 3 del comparto edificatorio denominato "Lotto Due" del Comune di Molfetta, il cui piano particolareggiato era stato definitivamente approvato con delibera del C.C. n. 444 del 14.12.1984);
  - 2)-della delibera di C.C. n. 127 del 25/26.09.2001 e della delibera Commissariale n. 92 del 22.03.2001, nonché di altri eventuali atti con i quali si era provveduto a variare la destinazione in uffici giudiziari delle aree cedute dal ricorrente;
- la Seconda Sezione del TAR adito, con sentenza n. 205/2011 depositata il 31.01.2011, ha respinto il ricorso;

Rilevato che è stato notificato al Ns. domicilio legale (Avv. Piero Boccardi che ne ha dato contezza all'Ente con nota prot. n. 31221 del 26.05.2011) l'atto di appello, con il quale il Sig. Azzollini Ilarione, agendo contro il Comune, ha chiesto al Consiglio di Stato l'annullamento e/o la riforma della prefata sentenza;

Ritenuto necessario resistere anche nell'odierno giudizio, opponendo alle doglianze di controparte la legittimità ed inopinabilità dell'azione dell'Ente, confermando all'uopo l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente all'Avv. Piero Boccardi;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il

compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

### **PROPONE**

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio instaurato dal Sig. Azzollini Ilarione, come meglio sopra specificato;

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Pasquale la Forgia**  
**F.to**

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Ritenuto, altresì, di procedere a nominare quale rappresentante e difensore dell'Ente l'Avv. Piero Boccardi, con procedura d'urgenza attesa la imprescindibile necessità dell'Ente di costituirsi in tempi rapidissimi;

### **DETERMINA**

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di resistere nel giudizio in appello instaurato dinanzi al Consiglio di Stato dal Sig. Azzollini Ilarione c/ il Comune di Molfetta, per l'annullamento e/o la riforma dell'ordinanza n. 205/2011, resa dal TAR Puglia-Bari (ricorso R.G. n. 1660/2001), meglio descritto in premessa.
- 2) Di confermare, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Piero Boccardi, con studio in Molfetta, al Corso Umberto I n. 4, già difensore dell'Ente nel giudizio di prime cure.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.

- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa
- 6) Di disporre con successivo provvedimento dirigenziale la erogazione di acconti per l'incarico affidato in favore del prefato professionista, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 184 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità.

**Il Dirigente Settore AA.GG.  
Dott. Domenico Corrieri  
F.to**